

N. R.G. 1336/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola La Mantia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1336/2021** promossa da:

**AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEL RAMO DI AZIENDA DEL CONSORZIO SET IMPIANTI GROUP -
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (C.F. 01757440894), IN PERSONA DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI**

CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. INCORPORA EGIDIO giusta procura in atti.

ATTORE/I

contro

**SYNERGO CONSORZIO NAZIONALE (C.F. 01990330852), domiciliato in VIA DEI CERCHI 45
00186 ROMA; rappresentato e difeso dall'avv. DE LUCA NICOLA giusta procura in atti.**

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/01/2023 le parti hanno concluso come in verbale.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 29.1.2021 la "Amministrazione Giudiziaria" del ramo d'azienda del Consorzio Set Impianti Group - società consortile a r.l., in persona degli amministratori giudiziari conveniva in giudizio Synergo Consorzio Nazionale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare, per le ragioni espresse nella parte narrativa, l'inadempimento posto in essere da Synergo Consorzio Nazionale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la risoluzione dell'atto di aggiudicazione del ramo d'azienda del Consorzio Set Impianti Group Società Consortile a r.l. del 25 giugno 2018 innanzi al Presidente GIP del Tribunale di Catania e del successivo atto di ricognizione in Notar V. Vacirca da Catania del 13.08.2018 rep. Num 1634, racc. num. 1060; conseguentemente, condannare Synergo Consorzio Nazionale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore dell'Amministrazione Giudiziaria di tutto quanto oggetto della suindicata aggiudicazione come da elenco allegato nonché al risarcimento di tutti danni subiti e, precisamente, 1) al pagamento della somma di €.360.000,00 per la ragione esplicitata in premessa e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la somma di €.250.100,00 versata dal Consorzio Synergo a titolo di corrispettivo della aggiudicazione viene trattenuta dalla odierna amministrazione giudiziaria a titolo di acconto sul maggior danno subito e, conseguentemente, ritenere e condannare Synergo Consorzio Nazionale al pagamento, in favore della odierna istante, della ulteriore somma di

€.109.900,00 dovuta sempre a titolo di risarcimento danno; 2) al pagamento della somma di €.
271.548,72, così specificata a) €.
27.971,59 (dalla data di aggiudicazione del 25.06.2028 sino alla data di revoca del 19.04.2019) per il contratto quadro stab. Sasol n. 31000893/230 con scadenza 28 febbraio 2018 e prorogato sino al mese di luglio 2018; b) €.
4.768,16 (dalla data di aggiudicazione sino al momento della revoca dell'aggiudicazione del 19.04.2019) per il Contratto quadro ENI Versalis n. 2500020728 con scadenza 20.04.2020 ma rescisso anticipatamente per inadempienze Synergo nel mese di luglio 2019; c) €.
229.273,38 (dalla data di aggiudicazione sino al 30.11.2018) per il contratto quadro ISAB manutenzione n. 460000483 con scadenza 30.11.2018, €.
751,25 per il contratto quadro ISAB multiskili investimenti n. 4600000720 con scadenza 31.08.2018 (quest'ultimo dalla data di aggiudicazione sino alla conclusione dello stesso del 31.08.2028); d) €.
769,27 (dalla data di aggiudicazione sino alla sua scadenza) per il contratto Novello n. 655 con scadenza 31 luglio 2018; 3) al pagamento della somma di €.
125.000,00, sempre per le ragioni e le causali sopra specificate, quale deprezzamento di tutti gli automezzi e le attrezzature oggetto di aggiudicazione che dovranno essere restituiti da parte di Synergo ovvero al pagamento della somma di €.
500.000,00, nell'ipotesi in cui i detti mezzi e attrezzature non venissero riconsegnati da Synergo; 4) al pagamento della somma di €.
100.000,00, o in quell'altra maggiore o minore misura che verrà determinata tramite CTU (di cui si fa sin d'ora richiesta) a titolo di perdita dell'avviamento commerciale. Spese e compensi”.

A sostegno delle rassegnate conclusioni parte attrice deduceva:

- che nell'ambito del procedimento penale incoato dalla Procura della Repubblica di Catania nei confronti di Raineri Antonio, Raineri Raffaele e Raineri Francesco, per i reati di cui agli artt. 223 e 216, comma 1 numero 1, L.F., era stata emessa dal Presidente della Sezione GIP di Catania ordinanza di applicazione di misure cautelari e disposto inoltre il sequestro preventivo, per quanto qui di interesse,

del ramo di azienda concernente la lavorazione del ferro e metalli in tutte le sue molteplici applicazioni, ivi comprese le costruzioni di industrie del settore, compresa la realizzazione di uno o più stabilimenti dotati di macchinari e attrezzature fisse tecnicamente organizzate per l'esercizio dell'industria meccanica, di studio, di progettazione, costruzione, riparazione di apparecchiature componenti metallici, di stabilimenti chimici, petrolchimici, petroliferi industriali in genere, ferrovie e cantieri navali e simili, la posa in opera di detti componenti ed apparecchiature metalliche e il montaggio di impianti industriali in genere, gestito dal CONSORZIO SET IMPIANTI GROUP SOCIETA' CONSORTILE a r.l.;

- che con lo stesso provvedimento erano stati nominati, quali amministratori giudiziari di tutti i predetti beni e dei rami di azienda, i commercialisti

- che, incoato il processo penale, quest'ultimo si era concluso con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con la quale il GUP di Catania, con sentenza numero 3196/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione, aveva disposto la confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.;

- che, nelle more, la società Consorzio Set Impianti Group Società Consortile a r.l. era stata dichiarata fallita con sentenza numero 27/19 del Tribunale di Siracusa;

- che, successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento, il Giudice delegato aveva emesso un provvedimento con il quale aveva separato l'attività svolta antecedentemente alla confisca, stabilendo la competenza esclusiva della stessa in capo alla curatela fallimentare, dall'attività espletata successivamente alla confisca, di esclusiva competenza dell'amministrazione giudiziaria del ramo d'azienda;

- che in ottemperanza agli oneri imposti dalla legge all'amministrazione giudiziaria si era proceduto, ad opera del presidente della sezione GIP del Tribunale penale di Catania, ad alcuni tentativi di vendita del ramo d'azienda oggetto di confisca;
- che in seguito alla riunione prefettizia di Siracusa del 6.6.2018, nella quale veniva anche evidenziato il disagio creatosi in seguito alla dichiarazione del fallimento della società, il Presidente GIP di Catania procedeva ad indire una gara per un prezzo di base d'asta di €.201.000,00 per l'intero ramo d'azienda, con rilanci minimi di €. 50.000,00, e con l'obbligo di assicurare, per almeno un triennio, il dato occupazionale dei 123 lavoratori in servizio;
- che nel bando veniva indicato l'obbligo dell'aggiudicatario, nell'ipotesi di mancato rispetto della clausola di salvaguardia della garanzia occupazionale sopra specificata, di corrispondere l'ulteriore importo di €.360.000,00 in base ai dipendenti in forza al ramo dell'azienda al momento dell'aggiudicazione;
- che il ramo di azienda veniva aggiudicato, giusta provvedimento del presidente della sezione GIP del Tribunale di Catania, il 25 giugno 2018, al consorzio Synergo che subentrava nei rapporti dell'azienda cedente;
- che il detto consorzio, sebbene ripetutamente compulsato, non provvedeva alla completa assunzione della forza lavoro siccome espressamente previsto nel bando;
- che il presidente della sezione GIP del Tribunale di Catania, con provvedimento del 30.11.2018, onerava gli amministratori di convocare in apposita assemblea tutti i lavoratori al fine di valutare la "reale situazione occupazionale";
- che, in esito a quanto relazionato dagli amministratori giudiziari, il presidente della sezione GIP del Tribunale di Catania, con provvedimento dei di 19-20 aprile 2019, disponeva la revoca

dell'aggiudicazione del ramo d'azienda effettuata il 25 giugno 2018 stabilendo che la somma versata di €.250.100,00 venisse incamerata a titolo di acconto risarcitorio mandando agli amministratori giudiziari di "riappropriarsi di tutte le attività del ramo d'azienda" e di recuperare tutti i beni del ramo d'azienda con l'assistenza della Forza Pubblica;

- che gli amministratori giudiziari ottemperavano al suindicato provvedimento;
- che il consorzio Synergo proponeva ricorso cautelare innanzi al Tribunale civile di Siracusa sia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria del ramo d'azienda del consorzio Set Impianti Group Società Consortile a r.l., che nei confronti degli amministratori giudiziari personalmente, con il quale chiedeva la tutela ex art. 700 c.p.c. nonché il sequestro giudiziario o conservativo dei beni facenti parte del ramo d'azienda oggetto del provvedimento di revoca;
- che il suddetto ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Giudice Unico del Tribunale di Siracusa con ordinanza del 10.7.2019, confermata in sede di reclamo;
- che in conseguenza dell'inadempimento di Synergo veniva presentato dall'amministrazione giudiziaria al presidente della sezione GIP del Tribunale di Catania, in dipendenza del provvedimento di revoca, l'ipotesi di ripartizione degli indennizzi ai lavoratori dell'ex ramo d'azienda del Consorzio Set Impianti Group Società Consortile a r.l. redatto dal consulente del lavoro, in ossequio a quanto disposto dallo stesso presidente GIP con il provvedimento di revoca ed in forza anche della clausola penale di cui al provvedimento di aggiudicazione ed al rogito in Notar V. Vacirca;
- che il presidente della sezione GIP del Tribunale di Catania, previo nulla osta del P.M., autorizzava gli amministratori giudiziari al pagamento dei lavoratori;

- che avverso il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione il consorzio Synergo incoava incidente di esecuzione che veniva rigettato con provvedimento del 4.11.2019 del presidente della sezione GIP del Tribunale di Catania;
- che Synergo proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso il provvedimento di rigetto del presidente della sezione GIP del Tribunale di Catania, che veniva deciso con sentenza numero 30422 del 13.10.2020 con la quale veniva accolto il ricorso ed annullati sia il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione che il successivo atto del 4.11.2019 di rigetto dell'incidente di esecuzione;
- che, proprio in forza di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza, sussisteva l'interesse dell'amministrazione giudiziaria e dell'autorità giudiziaria a far valere, innanzi al Giudice civile, il diritto conseguente all'inadempimento del consorzio Synergo e, nello specifico, la dichiarazione di risoluzione dell'aggiudicazione del ramo d'azienda del 19.4.2018 e del relativo atto pubblico di ricognizione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del Consorzio Synergo.

Si costituiva in giudizio il consorzio Synergo contestando, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, e, in particolare, la legittimazione attiva, processuale e sostanziale, della amministrazione giudiziaria.

Instaurato il contraddittorio e scambiate le memorie ex art.183, c.VI, cpc, il Giudice, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Tanto esposto ed evidenziato che parte attrice non ha presenziato all'udienza di precisazione delle conclusioni e non ha depositato scritti difensivi finali ex art.190 cpc, è opinione di questo Decidente che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli amministratori giudiziari, tempestivamente proposta

dal consorzio convenuto e reiterata in tutti i successivi scritti difensivi, sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta.

Ritenuto, invero, che a prescindere dall'equivoca formulazione adoperata nell'atto di citazione ("amministrazione giudiziaria"), l'azione deve ritenersi proposta dagli amministratori giudiziari ~~.....~~, a ciò autorizzati dal presidente della sezione Gip del Tribunale di Catania (v. all. 2 all'atto di citazione), valgono le considerazioni qui di seguito esposte.

L'intera vicenda, nel suo dipanarsi oltremodo atipico ed in evidente contrasto con le norme di diritto sostanziale e processuale, ha visto come protagonista assoluto il presidente della sezione Gip del Tribunale di Catania che, attraverso la sequenza dei provvedimenti sopra elencati, ha ritenuto di potere intervenire in via giurisdizionale pur dopo il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata disposta, tra le altre, anche la confisca del ramo di azienda del Consorzio Set Impianti Group - società consortile a r.l., già oggetto di sequestro preventivo ex art.321 cpp disposto dal Gip di Catania. In particolare, per come indicato dalla stessa parte attrice, il detto organo giurisdizionale, dopo la confisca definitiva disposta con sentenza n.3196/16 del 19.6.2016 pronunciata ai sensi degli artt.444 e segg. cpp nei confronti di Ranieri Antonio, Ranieri Francesco e Ranieri Raffaele, non solo ha adottato i provvedimenti con i quali ha disposto la vendita del ramo di azienda confiscato, ma ha ritenuto di essere legittimato anche a disporre la successiva revoca della aggiudicazione del ramo di azienda per mancata ottemperanza da parte del consorzio acquirente agli impegni assunti in ordine alla rioccupazione del personale, ordinando agli amministratori giudiziari di riappropriarsi dei beni con l'ausilio della forza pubblica e disponendo, inoltre, anche l'incameramento delle somme già versate dall'acquirente.

Se la superiore condotta, limitatamente ai provvedimenti assunti in punto alla vendita del ramo di azienda, ha trovato parziale giustificazione nella sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione con la quale è stata annullata, senza rinvio, l'ordinanza impugnata e quella emessa dal presidente della sezione Gip del Tribunale di Catania il 19.4.2019, a diverse ed opposte conclusioni il Supremo Collegio è giunto per quanto riguarda i successivi provvedimenti adottati dal citato organo giurisdizionale. Ed invero, con la sentenza n.30422/20, la Corte ha:

- 1) definito in maniera assolutamente puntuale i limiti temporali e funzionali dei poteri spettanti all'autorità giudiziaria in caso di misura – penale o di prevenzione - di natura patrimoniale;
- 2) precisato che i poteri e le funzioni dell'autorità giudiziaria sono destinati ad operare nella fase esclusivamente cautelare (quella del sequestro) e si esauriscono alla fine del procedimento giurisdizionale, allorquando, in base all'esito dello stesso, i beni sequestrati vengono restituiti all'avente diritto ovvero, in caso di confisca, trasferiti al patrimonio indisponibile dello Stato, essendo essenzialmente correlati alla fase del sequestro e della confisca non definitiva;
- 3) chiarito che le competenze gestionali dell'autorità giudiziaria – penale o di prevenzione – si giustificano se ed in quanto la controversia correlata alla potenziale ablazione patrimoniale sia ancora in atto, dovendosi in tal caso realizzare una forma “sui generis” di gestione per conto di chi spetta e sono espressamente regolamentate dalla legge processuale in rapporto alla finalità di garantire la conservazione dei beni e, in casi particolari, la gestione dinamica in vista di un incremento della redditività dei medesimi;
- 4) ribadito, in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, che, una volta intervenuta la confisca definitiva con conseguente trasferimento del bene al patrimonio dello Stato, cessa la potestà

giurisdizionale del giudice della confisca ed ogni eventuale controversia sorta in epoca posteriore è riservata alla cognizione del giudice civile;

5) ritenuto, comunque, legittima, nel caso di specie, l'attività posteriore al giudicato, limitatamente alla scelta di provvedere alla vendita del ramo di azienda, facendola rientrare, tenuto conto delle interlocuzioni avute con l'Agenzia del Demanio, nella previsione di cui all'art.86 norme di att. cpp, evidenziandone la natura non giurisdizionale ed assimilandola all'attività che la norma citata consente alla cancelleria.

La citata pronuncia della Corte di Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto in citazione, conferma, quindi, l'assoluta carenza di potere da parte del giudice penale in ordine ai provvedimenti adottati successivamente alla confisca definitiva, con la sola eccezione di quelli emessi, in sostituzione della cancelleria, per la vendita del compendio confiscato.

Se con la confisca definitiva cessano i poteri e le funzioni del giudice penale, rimanendo riservata al giudice civile la cognizione di eventuali controversie sorte in epoca posteriore, lo stesso deve dirsi con riguardo all'organo, l'amministratore giudiziario, nominato dal giudice all'atto del sequestro e del quale l'organo giudiziario si avvale per la gestione dei beni sequestrati. Precisa indicazione in tal senso si ricava dall'art.35 del D. L.vo 159/11 (c.d. codice antimafia) secondo cui "Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario". I successivi artt.36 e 37, nel definire i poteri spettanti all'amministratore giudiziario, dimostrano in maniera assolutamente chiara come gli stessi siano circoscritti alla fase cautelare (quella del sequestro) e finalizzati a garantire la conservazione, la gestione e, ove possibile, la prosecuzione o la ripresa dell'attività, allorquando la misura abbia ad oggetto beni organizzati in azienda o partecipazioni societarie.

Una ulteriore conferma della delimitazione dei poteri e dell'incarico dell'amministratore giudiziario si ricava dall'art.38, c.III, del D. L.vo 159/11, il quale stabilisce che "Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore, che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi".

Le superiori disposizioni, seppure dettate in tema di sequestro e confisca di prevenzione, hanno una portata generale e sono suscettibili di applicazione anche alle altre ipotesi di sequestro penale.

Con la confisca cessa, quindi, l'incarico di amministratore giudiziario ed al suo posto, per effetto dell'acquisizione del compendio sequestrato al patrimonio indisponibile dello Stato, subentra il coadiutore nominato dall'Agenzia nazionale dei Beni sequestrati e confiscati.

La "ratio" della norma risulta assolutamente chiara: venendo meno con la confisca i poteri e le funzioni dell'autorità giudiziaria, cessano anche quelli dell'organo del quale questa si è avvalsa per la gestione dei beni durante la fase cautelare.

Calando i superiori principi alla fattispecie che occupa, deve, quindi, concludersi per il difetto di legittimazione attiva degli amministratori giudiziari i quali, così come il giudice penale, hanno cessato dal loro incarico a seguito della confisca definitiva dei beni e non risulta che siano stati nominati coadiutori da parte della competente autorità statale.

Se, quindi, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.30422/20, è riservata al giudice civile ogni controversia sorta in epoca posteriore alla confisca, è, comunque, necessario che l'A.G. competente sia adita da un soggetto munito di legittimazione attiva. Nella specie, invero, la legittimazione attiva degli amministratori giudiziari difetta alla luce delle argomentazioni sin qui

esposte in quanto cessati dal loro incarico a seguito della confisca. Né, del resto, la legittimazione attiva degli amministratori giudiziari può trovare fondamento nel provvedimento autorizzativo emesso dal Presidente della sezione Gip del Tribunale di Catania il 24.11.2020 in quanto proveniente da un organo non più munito di competenza alcuna.

Alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva segue il rigetto delle domande proposte dagli attori e la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del consorzio convenuto.

PQM

Il Giudice Unico, definitivamente decidendo, dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta liquidate in euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Catania, il 10 maggio 2023

II GIUDICE

dott. Nicola La Mantia

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011